Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Martedì, 5 febbraio 1935 - Anno XIII — Numero 30

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CASA REALE

Avviso di Corte.

Sua Maestà il Re ha ricevuto alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il sig. Gabrielle Turbay il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Columbia, nonchè quelle di richiamo del suo predecessore.

Roma, addì 3 febbraio 1935 - Anno XIII

(352)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1934-XIII, n. 2250.

Aggiunte e varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, la Regia marina, la Regia aeronautica e la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'art. 10 del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, quale risulta modificato dall'art. 2, lettera *E*, del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, convertito in legge con la legge 6 dicembre 1928, n. 3240, e dell'art. 6 della legge 28 dicembre 1933, n. 1954, dopo il 4° comma è aggiunto il seguente:

« Il proprietario di autoveicoli o natanti a motore è tenuto altresì ad informare, *entro le 24 ore,* l'autorità militare delle trasformazioni avvenute nei capi precettati, delle sostituzioni di targhe, dei cambiamenti di dimora o di indirizzo, anche nell'interno della stessa città ».

Art. 2.

Nell'art. 23 del citato testo unico, quale risulta modificato dall'art. 11 della legge 28 dicembre 1933, n. 1954, la disposizione contenuta nel numero 1° è sostituita dalla seguente:

« 1° Nei casi previsti dall'art. 4 e dal 2°, 4°, 5° e 6° comma dell'art. 10 con l'ammenda da L. 50 a L. 150 e sino a L. 300 se abbia fatto dichiarazioni mendaci ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — DI CROLLALANZA — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2251.

Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, sulla disciplina della produzione e del commercio serico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, numero 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1158, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, e del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disciplina della produzione e del commercio del seme bachi da seta.

Art. 1.

Le nuove razze di bachi stabilizzate delle quali ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, è consentito l'allevamento a scopo di riproduzione e reincrocio, devono essere riconosciute come tali dagli organi tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai quali, a termini della legge 28 giugno 1923, n. 1512, è affidato il servizio di controllo sulla produzione e il commercio del seme bachi.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste saranno, di volta in volta, indicate le caratteristiche delle nuove razze riconosciute come stabilizzate.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, nel determinare le qualità di seme da destinare alla produzione e al commercio dell'anno successivo, avuto riguardo alle disponibilità di seme esistenti sia presso gli stabilimenti di produzione dei ceppi di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge, sia presso gli stabilimenti di produzione di seme per gli allevamenti da filanda, dovrà altresì indicare l'orientamento produttivo delle razze da riproduzione.

Art. 3.

Coloro che intendono far funzionare uno stabilimento per la produzione dei ceppi devono far domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora manchino richieste per il funzionamento di stabilimenti speciali per la produzione dei ceppi o qualora le do-

mande avanzate non siano, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ritenute accettabili, il Ministero stesso sentita la Federazione nazionale fascista degli industriali della seta potrà affidare la produzione suddetta a ditte preparatrici di seme bachi per l'industria, in numero non superiore a quattro, tra quelle già fruenti dell'autorizzazione di cui alla legge 28 giugno 1923, n. 1512.

Art. 4.

Le autorizzazioni speciali per la confezione dei ceppi da riproduzione sono chieste e date per un periodo non minore di tre anni, salvo la facoltà, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di revocarle prima dello scadere dell'anzidetto termine per insufficienze tecniche di funzionamento riscontrate dagli organi di controllo.

Art. 5.

Gli stabilimenti adibiti alla preparazione dei ceppi non possono produrre seme per il commercio ai privati per gli allevamenti da filanda.

Tale divieto non si applica nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 3. Il Ministero, tuttavia, anche in questi casi, può prescrivere norme affinchè la confezione dei ceppi sia fatta isolatamente dalla confezione del seme per gli allevamenti da filanda.

Art. 6.

Entro il 15 marzo di ogni anno ciascuna ditta confezionatrice di seme bachi deve indicare agli istituti incaricati del servizio di controllo di cui alla legge 28 giugno 1923, n. 1512, il quantitativo di seme da riproduzione che intenderà mettere in incubazione e il quantitativo di ceppi da riproduzione che si impegna a ritirare, e che in ogni caso non potrà essere inferiore al 5 % del seme da riproduzione. In base a tali indicazioni il Ministero dell'agricoltura e delle foreste computa il quantitativo minimo di ceppi da riproduzione che gli stabilimenti adibiti alla preparazione dei ceppi dovranno produrre.

Lo stesso Ministero, entro il 10 aprile successivo, distribuisce in parti uguali tra tutti gli stabilimenti adibiti alla preparazione dei ceppi da riproduzione il quantitativo minimo predetto, salvo che per particolari circostanze non sia da adottarsi un diversa proporzione.

Art. 7.

È demandato alla Federazione nazionale fascista degli industriali della seta il compito di fissare, entro il mese di luglio di ciascun anno di preparazione del seme, il congruo prezzo al quale debba essere ceduto ed acquistato il seme bachi dei ceppi prodotti dagli stabilimenti a ciò adibiti.

Art. 8.

Gli ispettori ed incaricati della vigilanza sulla produzione e commercio del seme bachi ai sensi della legge 28 giugno 1923, n. 1512, controllano anche il funzionamento degli stabilimenti di produzione seme bachi ai fini del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, e del presente regolamento.

TITOLO II.

Disciplina della stufatura e della essiccazione dei bozzoli.

Art. 9.

Nella domanda per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di impianti di stufatura ed essiccazione di bozzoli, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, dovrà essere indicato dal richiedente il quantitativo massimo di bozzoli che ritiene poter stufare ed essiccare col proprio impianto, a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 5 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956.

I registri sui quali ai sensi del 5° comma del citato art. 5 devono essere annotati i quantitativi di bozzoli essiccati, devono essere vidimati o dalla Regia stazione della seta di Milano, o dalla Regia stazione bacologica di Padova, o dalla Regia stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno.

Art. 10.

Gli esercenti di filande e i produttori di seme bachi, esonerati dall'obbligo della denuncia dell'impianto dell'essiccatoio, qualora esso serva per uso esclusivo della filanda o dello stabilimento di produzione seme bachi, nel caso che successivamente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, e del presente decreto, anche per una sola campagna, intendano adibire l'essiccatoio ad uso diverso, devono denunciare l'impianto giusta l'art. 7 del detto Regio decreto-legge prescindendosi in tal caso dal limite di tempo di un mese fissato dal Regio decreto-legge stesso.

Art. 11.

La Commissione incaricata delle ispezioni agli impianti di stufatura ed essiccazione può essere coadiuvata, nell'espletamento del suo compito, da funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per compiti ed entro limiti che la Commissione stabilirà.

TITOLO III.

Disciplina degli stabilimenti di stagionatura e di assaggio delle sete.

Art. 12.

Le domande di autorizzazione a istituire o esercire uno stabilimento di stagionatura e assaggio delle sete devono essere inoltrate al Ministero delle corporazioni per il tramite del Consiglio provinciale dell'economia corporativa competente.

Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni:

a) forma legale di costituzione dell'ente o ditta che chiede l'autorizzazione, e, in caso di società, la ripartizione nominativa del capitale sociale;

b) composizione degli organi amministrativi dell'ente o società per quelle già costituite o indicazione dei promotori per quelle da costituire;

c) località nella quale si intende istituire o esercire lo stabilimento;

d) progetto completo dello stabilimento, sia per quanto riguarda gli immobili, sia per quanto concerne il macchinario e l'attrezzamento tecnico e l'arredamento;

e) data dalla quale s'intende di iniziare l'esercizio:

f) dimostrazione dei mezzi finanziari occorrenti per l'impianto e l'esercizio.

Le azioni delle Società indicate alla lettera *a*) dovranno essere nominative ed il loro trasferimento è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Qualora l'ente o ditta intenda chiedere l'autorizzazione per istituire o esercire due o più stabilimenti deve presentare domande separate e l'autorizzazione sarà data distintamente per ciascun stabilimento.

Art. 13.

Gli enti o ditte che hanno ottenuta l'autorizzazione, devono comunicare al Ministero delle corporazioni qualunque variazione intervenga nella loro costituzione o nella composizione, anche nominativa, degli organi amministrativi, entro 15 giorni da quando essa si effettua.

La domanda di proroga di una autorizzazione deve essere presentata sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

Art. 14.

Il personale dello stabilimento deve essere scelto con particolare riguardo alla sua capacità tecnica in relazione alle mansioni da esplicare.

Il direttore dello stabilimento dovrà essere nominato in seguito a concorso per titoli ed esame.

L'esame vertirà sulla conoscenza della tecnologia della seta, sulle varie fasi della sua lavorazione, sulla tecnica delle prove e controlli e sul funzionamento degli stabilimenti di stagionatura ed assaggi.

Al concorso saranno, normalmente, ammessi i laureati in ingegneria industriale o meccanica, in chimica applicata, in fisica applicata, in agraria, in scienze commerciali, con il corso di merceologia, in uno degli istituti di istruzione superiore del Regno.

Al concorso suddetto potranno anche, secondo i casi, e ferma restando la preferenza per il titolo di studio superiore, essere ammessi i concorrenti in possesso del diploma di licenza di perito tecnico, tessile-tintore, tessile, o tintore, rilasciato dagli istituti tecnici industriali del Regno ordinati secondo la legge 15 giugno 1931, n. 889, o dei titoli equipollenti rilasciati dai Regi istituti industriali ordinati secondo il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 (Regi istituti d'istruzione tecnica industriale di Torino, Biella, Como, Bergamo, Prato, Napoli - Istituto Mussolini).

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

dal direttore della Regia stazione sperimentale della seta in Milano, presidente; da un rappresentante dell'Ente Nazionale Serico e da un rappresentante dell'ente o ditta esercente lo stabilimento.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario tecnico della Regia stazione sperimentale per la seta.

La scelta dei capi servizio o reparto deve essere approvata dalla Commissione prevista nel comma precedente.

Ai direttori e ai capi servizio o reparto è inibito di svolgere attività incompatibile con le loro funzioni nello stabilimento.

Art. 15.

Gli stabilimenti di stagionatura e assaggio delle sete debbono eseguire tutte le operazioni sulle sete che vengono loro affidate secondo le disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 19 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, e secondo le tabelle di classificazione di cui all'art. 11 del Regio decreto predetto.

Qualora gli stabilimenti predetti intendano eseguire prove od esperienze diverse da quelle previste dalle disposizioni di cui al precedente comma ne informeranno la Regia stazione sperimentale per la seta e l'Ente Nazionale Serico e dovranno disporre per tale lavoro di un reparto apposito, separato e distinto da quelli funzionanti per le operazioni normali per il pubblico.

Art. 16.

La vigilanza ed il controllo affidati alla Regia stazione sperimentale per la seta in Milano sono esercitati dal Direttore o da chi ne fa le veci o dai funzionari da assumersi ai sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, numero 1956.

L'assunzione dei funzionari di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933 è fatta secondo le norme contenute nel R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e nel R. decreto 9 giugno 1924, n. 969.

I concorrenti debbono essere in possesso di una delle seguenti lauree: ingegneria industriale o meccanica, chimica applicata, fisica applicata, agraria, scienze commerciali, con il corso di merceologia, rilasciata da uno degli istituti di istruzione superiore del Regno.

Art. 17.

La sorveglianza e il controllo della Regia stazione sperimentale per la seta si esplicheranno su tutte le operazioni di carattere tecnico affidate agli stabilimenti di stagionatura e assaggio delle sete e sulla compilazione dei certificati di classificazione di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956.

La Regia stazione sperimentale per la seta riferisce alla fine di ogni anno al Ministero delle corporazioni sul servizio di vigilanza e controllo effettuati, e, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, sulle eventuali irregolarità o deficienze riscontrate nell'esercizio degli stabilimenti.

Copia delle relazioni verrà inviata dalla Stazione predetta all'Ente Nazionale Serico.

Il direttore della R. stazione, nell'ambito delle norme contenute nel presente decreto e nell'altro decreto previsto dall'articolo 19 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, potrà dare disposizioni alla Direzione dello stabilimento allo scopo di raggiungere, nell'esecuzione delle varie operazioni, la perfetta unificazione di sistemi fra i diversi stabilimenti.

I reclami sull'operato degli stabilimenti di stagionatura e assaggio delle sete, agli effetti del secondo comma dell'articolo 12 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, devono essere presentati con dettagliato esposto, all'Ente Nazionale Serico che, d'accordo con la Regia stazione sperimentale per la seta, compiuti i necessari accertamenti, ne riferisce al Ministero delle corporazioni, che decide in via definitiva, sentiti i due enti sopraindicati.

Art. 18.

Le domande di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio degli stabilimenti di stagionatura e assaggio delle sete esistenti alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, debbono essere presentate dagli enti o ditte che li eserciscono, per il tramite dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, al Ministero delle corporazioni.

Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni:

a) forma legale di costituzione dell'ente o ditta esercente;

b) composizione effettiva e nominativa degli organi amministrativi dell'ente o ditta;

c) località nella quale è situato lo stabilimento e sua ubicazione precisa;

d) pianta dettagliata e completa dello stabilimento e dei singoli locali;

e) descrizione dettagliata degli impianti e dell'attrezzamento (macchinario fisso e mobile);

f) data dalla quale ha avuto inizio l'esercizio dello stabilimento;

g) quantità e genere di lavoro compiuto in ciascun anno dell'ultimo quinquennio;

h) elenco nominativo di tutto il personale tecnico e amministrativo, con l'indicazione della qualifica, del titolo di studio e del servizio prestato fino alla data della domanda, e numerico del personale operaio.

Le indicazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) devono essere accompagnate dai relativi certificati del Consiglio provinciale dell'economia corporativa da copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente o società e da copia del regolamento di funzionamento dello stabilimento.

In caso di Società anonima le azioni debbono essere trasformate in nominative e successivamente il loro trasferimento è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 19.

I direttori attuali degli stabilimenti in esercizio potranno essere mantenuti in servizio se riconosciuti idonei in base ai titoli posseduti od in seguto ad esame.

Tale riconoscimento sarà effettuato da una Commissione composta dal direttore della Regia stazione sperimentale per la seta, presidente, da un direttore di Regia stazione bacologica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e da tre esperti designati dall'Ente Nazionale Serico.

Le funzioni di segretario saranno affidate a un funzionario tecnico della Regia stazione sperimentale per la seta.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del presente decreto si intende estesa al personale degli stabilimenti esistenti a decorrere dal momento in cui sono stati autorizzati a continuare l'esercizio.

TITOLO IV.

Disciplina dell'esportazione delle sete.

Art. 20.

Il certificato di classificazione della seta da rilascirsi a termini dell'art. 16 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, per la spedizione della seta tratta semplice all'estero, sarà redatto su modello unico da predisporsi dall'Ente Nazionale Serico e da approvarsi dal Ministero delle corporazioni.

I dati riportati sul certificato di classificazione per l'esportazione sono quelli risultanti dalle prove da eseguirsi secondo le disposizioni da emanarsi a sensi dell'art. 19 del R. decreto-legge predetto e secondo le tabelle di classificazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto.

Art. 21.

La seta tratta semplice destinata all'estero deve essere consegnata allo stabilimento per le prove di assaggio e stagionatura, eseguite le quali non potrà essere comunque ritirata dello stabilimento stesso, ma da questo spedita direttamente all'estero secondo le istruzioni scritte di chi ne ha fatto la consegna e sulle quali lo stabilimento conserverà il più rigoroso segreto di ufficio.

L'imballaggio per la spedizione all'estero deve essere fatto nello stesso stabilimento che ha effettuato le prove, sotto la sua responsabilità, per quanto riguarda la identità della merce, anche quando venga fatta con personale di chi ne ha fatto la consegna. Lo stabilimento apporrà i suoi sigilli a numerazione progressiva alle balle o casse di seta confezionate per la spedizione.

Art. 22.

Il certificato di classificazione per l'esportazione viene redatto dallo stabilimento in due esemplari distinti dal colore della carta.

Uno degli esemplari viene incluso nella balla o cassa di seta destinata all'estero, l'altro viene spedito direttamente dallo stabilimento di stagionatura all'ufficio doganale di confine, o dei porti d'imbarco dai quali deve transitare la seta.

Gli uffici doganali predetti all'uscita della seta, controllano l'integrità della confezionatura ed i sigilli apposti dallo stabilimento e annotano gli estremi della bolla doganale di uscita sul certificato di classificazione, ritornandolo poi direttamente allo stabilimento che lo ha emesso e che lo conserverà nei suoi archivi.

Sulla fattura presentata con la seta all'Ufficio doganale vengono annotate, a cura di questo, il numero e la data dei certificati di classificazione e lo stabilimento emittente.

Art. 23.

Lo stabilimento di stagionatura rilascia a chi ha effettuato la consegna della seta duplicati dei certificati di classificazione riportandovi, se richiesto, gli estremi annotati sull'originale dall'Ufficio doganale di confine o del porto d'imbarco.

Quando chi ha effettuato la consegna della seta chiede, dopo avvenute le prove ed i controlli per l'estero, di ritirare la propria seta, lo stabilimento di stagionatura provvederà alla riconsegna ma non emette o annulla i due esemplari del certificato di classificazione.

Se la merce è già stata spedita, secondo le istruzioni date in precedenza da chi ha fatto la consegna, lo stabilimento provvede a richiamare la spedizione a spese del richiedente e ne effettua la riconsegna, previo annullamento dei due esemplari del certificato di classificazione.

Nel caso che in epoca successiva la stessa partita di seta venga comunque destinata all'esportazione, le operazioni per il rilascio del certificato di classificazione debbono essere ripetute integralmente.

Per qualunque uso diverso da quello dell'esportazione lo stabilimento di stagionatura potrà rilasciare certificati di classificazione su modelli diversi da quelli usati per l'esportazione.

Art. 24.

Il diritto fisso stabilito a norma dell'art. 18 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, s'intende dovuto sulle partite di seta tratta semplice di qualunque provenienza presentata allo stabilimento per una o più delle seguenti operazioni:

a) pesatura (al lordo o al netto) della seta;

b) stagionatura (determinazione del peso mercantile);

c) imballo e confezionatura della seta;

d) assaggio e prove della seta con qualunque sistema, parziali o totali.

Il predetto diritto fisso verrà applicato per una sola volta sia che una determinata partita di seta venga assoggettata ad una sola delle operazioni più sopra enumerate, sia che venga sottoposta a più o a tutte le operazioni predette, sempre quando vengano fatte in occasione di un'unica presentazione.

Il diritto fisso è dovuto in aggiunta alle competenze da liquidarsi allo stabilimento per le varie operazioni effettuate.

Per la merce destinata alla consegna all'interno, il diritto fisso è dovuto per metà dal consegnante e per metà dal consegnatario.

Per la merce destinata all'estero il diritto fisso è dovuto per intero dal consegnante.

Il diritto fisso dovrà essere pagato allo stabilimento di regola alla presentazione, ed in ogni caso, prima dell'uscita della merce.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 135. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2252.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Francesco di Assisi, in Savoca.

N. 2252. R. decreto 13 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Francesco di Assisi, in Savoca (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2253.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Maria delle Grazie, in Castroreale.

N. 2253. R. decreto 13 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Maria delle Grazie, in Castroreale (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2254.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze, in Ragusa.

N. 2254. R. decreto 13 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze, in Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2255.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa della B. M. Vergine del Suffragio di Arcora Prima di Pomigliano d'Arco.

N. 2255. R. decreto 13 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto del Vescovo di Nola in data 1° luglio 1928 relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa della B. M. Vergine del Suffragio di Arcora Prima di Pomigliano d'Arco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1935-XIII.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di alcuni immobili disposta a suo favore dal comune di Canicattì.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Canicattì il 19 maggio 1931 a rogito del segretario capo del Comune, atto col quale il Comune medesimo si è impegnato a costruire e donare all'Opera nazionale Balilla un edificio da adibire a Casa del Balilla e di donare altresì un appezzamento di terreno di mq. 9366 confinante a nord col viale Vittorio Veneto, ad est col viale esterno della Villa della Vittoria, a sud con altri immobili di proprietà comunale, ad ovest con la Via S. Lucia-Redà ed altri immobili di proprietà comunale;
Veduta la deliberazione n. 14 in data 12 gennaio 1935-XIII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(348)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1935-XIII.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Turbigo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduti i contratti stipulati in Milano il 28 novembre 1932-XI ed il 27 luglio 1934-XII, entrambi a rogito del dottor Alessandro Olivares, contratti con i quali il dott. ingegnere Luigi Consonni ha venduto all'Opera nazionale Balilla per il prezzo di L. 20.000 il seguente immobile di sua proprietà sito in Turbigo: porzione di fabbricato di compendio del fabbricato colonico detto « Corte delle colonne » in fregio sinistro della via XXVIII Ottobre distinto o da contraddistinguere nelle mappe e nei registri censuari del Comune suddetto al catasto terreni, coi numeri 61 sub 3 di ettare 0.04.50; n. 1513 sub *a* di ettare 0.01.00 ed al catasto fabbricati coi numeri 61 sub 2;

Considerato che l'acquisto suddetto è stato fatto per provvedere all'insegnamento dell'educazione fisica ed alla sistemazione della sede della organizzazione dei Balilla di Turbigo;

Veduta la deliberazione n. 13 in data 8 gennaio 1935-XIII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato gli atti suddetti;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto a titolo oneroso dell'immobile di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(346)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1935-XIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un legato disposto a suo favore dalla signora Emma Piccoli di Venezia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Considerato che con testamento olografo in data 2 febbraio 1928 la signora Emma Piccoli fu Bartolo, deceduta in Venezia il 29 agosto 1934, disponeva un legato di L. 10.000 a favore della Nave scuola marinaretti « Scilla » dell'Opera nazionale Balilla;

Veduta la deliberazione n. 932 in data 9 novembre 1934-XIII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di accettare il legato suddetto:

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare il legato disposto a suo favore dalla signora Emma Piccoli fu Bartolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(342)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1935-XIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare alcuni immobili siti nel comune di Aragona.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il decreto in data 29 aprile 1933-XI, col quale il prefetto della provincia di Agrigento, in applicazione dell'art. 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità autorizzava l'Opera nazionale Balilla ad occupare permanentemente i terreni sotto indicati di proprietà delle persone per ciascuna indicate, siti nel comune di Aragona ed espropriati per la costruzione del Campo sportivo con annessa Casa del Balilla:

1° Sac. Angelo Barba fu Francesco, terreno sito in contrada Orto Secco, articolo catastale 13353, sez. M, n. 1024, superficie occupata mq. 314,50.

2° Galluzzo Vincenzo fu Natale, terreno sito in contrada Secca Orto Alaimo, articolo catastale 7524, sez. M, n. 1024, superficie occupata mq. 923,50.

3° Galluzzo Rosalia di Vincenzo, terreno sito in contrada Secca Orto Alaimo, articolo catastale 7524, sez. M, n. 1024, superficie occupata mq. 72.

4° Galluzzo Gerlando di Vincenzo, terreno sito in contrada Secca Orto Alaimo, articolo catastale 7524, sez. M, n. 1024, superficie occupata mq. 72.

Veduta la deliberazione n. 11 in data 2 gennaio 1935-XIII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deliberato l'acquisto dei suddetti beni immobili;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dei beni immobili di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(343)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1935-XIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di alcuni immobili siti in Trieste.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato il 23 febbraio 1934-XII in Trieste a rogito del notaio Giovanni Iviani, colà residente, atto col quale la « Lega Nazionale » di Trieste ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, gli immobili costituiti dai numeri tavolari 1299 del libro fondiario di Servola e 3152 e 1607 del libro fondiario di Opicina, valutati, come da perizia giurata in data 5 aprile 1932, il primo nella somma di lire 210.673 ed i due ultimi nella somma di L. 202.354, nonchè i beni mobili trovantisi presso le Case del Balilla della città e della provincia ed elencati nell'inventario allegato all'atto in parola;

Veduta la deliberazione in data 3 gennaio 1935-XIII, n. 12, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dalla Lega Nazionale di Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(344)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1935-XIII.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un immobile sito in Trieste.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Trieste il 14 agosto 1934-XII a rogito del prof. dott. Giovanni Spadon fu Giovanni, notaio colà residente, atto col quale il comune di Trieste ha donato all'Opera nazionale Balilla perchè sia destinata ad uso della « Casa della Giovane Italiana » la villa già comunale ex Haggiconsta, e cioè l'edificio principale avente il civico n. 8 del Passeggio di S. Andrea, l'edificio dipendente avente il numero civico 10 e l'annesso parco circostante, immobili contrassegnati nel libro tavolare come partite tavolari n. 227 di Chiorbola inferiore città e 2142 di Trieste città; nonchè tutti i mobili ivi esistenti;
Veduta la deliberazione n. 7 in data 20 dicembre 1934-XIII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(345)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1935-XIII.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un immobile disposta a suo favore dal comune di Gorizia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato il 20 luglio 1934-XII in Gorizia a rogito del notaio Rodolfo Seculin ivi residente, atto col quale il comune di Gorizia ha donato all'Opera nazionale Balilla l'immobile di proprietà comunale denominato « Parco del Balilla » comprendente le particelle di fondo 39/2 di mq. 2130 e 39/4 di mq. 13.310, formante parte del corpo unico della particella tavolare n. 1130 del libro fondiario di Gorizia;
Veduta la deliberazione n. 10 in data 2 gennaio 1935-XIII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra disposta a suo favore dal comune di Gorizia.

Roma, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(347)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1437 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Milanovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Milanovich Rosa, figlia del fu Giovanni e della fu Cerin Eugenia, nata a Canfanaro il 22 settembre 1903 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Elena, nata a Canfanaro il 20 ottobre 1906.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8871)

N. 1436 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Miandrussich » (Mandrussich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Miandrussich (Mandrussich) Gregorio, figlio del fu Antonio e della fu Mattossovich Anastasia, nato a Canfanaro il 2 febbraio 1875 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mandrossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marich Eufemia fu Marco e di Maria Marich, nata a Canfanaro il 31 dicembre 1882 ed ai figli, nati a Canfanaro: Martino, il 16 marzo 1906; Simone, il 13 marzo 1921; Giuseppe, il 24 settembre 1910; Emma, il 24 marzo 1915; Giovanni, il 10 agosto 1918; Mario, il 20 settembre 1923, ed Anna, il 9 giugno 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8872)

N. 1573 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cepach (Cepak) » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cepach (Cepak) Andrea, figlio del fu Giovanni e della fu Furlan Giovanna, nato a Villa Decani, il 26 agosto 1875 e abitante a Lazzaretto Risano n. 18, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ceppa ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Furlanich Antonia fu Giovanni e fu Bordon Maria, nata a Carcase, il 24 novembre 1877 ed ai figli nati a Risano: Riccardo, il 21 luglio 1903 e Silvio, l'11 luglio 1908, nonchè alle figlie, nate a Capodistria: Maria, l'8 settembre 1910 e Veronica, il 16 aprile 1915.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 maggio 1932 - Anno X.

p. *Il prefetto*: Serra.

(8567)

N. 1592 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cociancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich Marcello, figlio di Giacomo e della Novel Antonia, nato a Bertocchi di Capodistria, il 9 settembre 1899 e abitante a Bertocchi di Capodistria, n. 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bertoch Maria di Giuseppe e di Antonia Curet, nata a Bertocchi, il 14 dicembre 1902, ed ai figli, nati a Bertocchi: Cirillo, il 29 settembre 1923; Ida, il 17 gennaio 1926; Onorato, il 19 novembre 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1932 - Anno X.

p. *Il prefetto*: Serra.

(8568)

N. 1486 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Muscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Muscovich Giorgio figlio di Matteo e della fu Maria Butcovich, nato a Roveria di Dignano il 28 gennaio 1892 e abitante a Dignano n. 1073 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Musco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bersich Anna di Antonio e di Lucia Bursich nata a Roveria addì 8 luglio 1903 ed ai figli nati a Roveria: Fosca, il 4 febbraio 1921, Caterina, il 22 gennaio 1923 e Giorgio, il 22 aprile 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8886)

N. 1483 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Muscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Muscovich Antonio figlio del fu Giuseppe e della fu Oliva Sufich nato a Roveria di Dignano il 26 dicembre 1868 e abitante a Dignona, Jursich n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Musco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Muscovich Lucia fu Giorgio e fu Nadenich Oliva nata a Roveria addì 1 dicembre 1873.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8887)

N. 1493 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Muscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Muscovich Matteo figlio del fu Michele e della fu Eufemia Vitassovich, nato a Roveria (Dignano) il 12 febbraio 1859 e abitante a Dignano n. 1073 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Musco ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8890)

N. 1494 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Muscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Muscovich Riccardo, figlio del fu Venerio e della fu Maria Giacometti, nato a Dignano il 18 ottobre 1906 e abitante a Dignano n. 620, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Musco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Moscheni Natalia di Antonio e fu Domenica Demarchi, nata a Dignano il 3 ottobre 1907.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8891)

N. 185 N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nadenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nadenich Matteo, figlio del fu Antonio e della fu Bercon Maria, nato a Reveria di Dignano il 23 feb-

braio 1874 e abitante a Dignano Iursi, 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nadini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Trost Eufemia di Matteo e di Fosca Perdez, nata a Barbana il 17 settembre 1897.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8892)

N. 184 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nadenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nadenich Matteo, figlio del fu Matteo e della Maria Smoglian, nato a Roveria di Dignano il 28 ottobre 1880 e abitante a Dignano Dochi, 96, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nadini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Butcovich Oliva di Giorgio e di Eufemia Butcovich, nata a Roveria il 29 gennaio 1889, ed ai figli nati a Roveria: Matteo, 6 marzo 1915; Natale, 15 dicembre 1917: Giovanni, 26 dicembre 1922; Eufemia, 19 settembre 1925 e Rosa, 26 giugno 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8893)

N. 178 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nadenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nadenich Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Maria Mazzan, nato a Roveria di Dignano il 3 settembre 1870 e abitante a Dignano Iursi, 19, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nadini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lenich Fosca fu Martino e fu Razzan Maria, nata a Sanvincenti il 27 febbraio 1876.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8894)

N. 181 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nadenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Nadenich Maria, figlia del fu Antonio e di Millovan Maria, nata a Roveria di Dignano il 23 gennaio 1897 e abitante a Dignano, Jursi n. 14, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nadini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli illegittimi, nati a Roveria: Violetta, il 26 febbraio 1920 e Giuseppe, il 29 marzo 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8895)

N. 177 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nacinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nacinovich Antonio figlio del fu Giovanni e della fu Eufemia Radolovich, nato a Marzana di Dignano l'8 aprile 1891 e abitante a Marzana n. 132, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nacini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bicich Lucia fu Matteo e di Eufemia Valle, nata a Marzana il 18 dicembre 1897, ed ai figli nati a Marzana: Giuseppe, il 31 gennaio 1918; Antonio, il 27 maggio 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8896)

N. 188 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Novak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Novak Giuseppe figlio del fu Giovanni e della fu Maria Barut, nato a Villa Decani il 9 marzo 1877 e abitante a Villa Decani, Ospo n. 1 è restituito, a tutti gli effetti di legge,nella forma italiana di « Novacco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Kiurman Carolina fu Giuseppe e fu Maria Pizziga, nata a Villa Decani l'11 novembre 1881, ed ai figli nati a Villa Decani: Giuditta, il 20 ottobre 1907; Maria Carmela, il 4 agosto 1909; Felice Giuseppe, il 2 agosto 1911; Paolina, il 25 gennaio 1913; Enrico-Severino, il 23 ottobre 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

8897)

N. 189 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Novak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Novak Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Orsola Vodopivez, nato a Villa Decani il 25 gennaio 1885 e abitante a Villa Decani, Ospo n. 110, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Novacco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vodopivec Orsola fu Antonio e fu Maria Corosez, nata a Villa Decani il 12 ottobre 1888 ed ai figli, nati a Villa Decani: Angela, il 24 marzo 1918; Alice, il 29 ottobre 1924; Valerio-Giovanni, il 3 giugno 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8898)

N. 186 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Novacco » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Novacco Filomena vedova Puzzer figlia del fu Giovanni e di Calcina Antonia, nata a Grisignana il 7 giugno 1891 e abitante a Grisignana, Dubaz numero 289, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pozzari » (Novacco Filomena ved. Pozzari).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli del fu Pietro Puzzer, nati a Grisignana: Guerrino, il 19 ottobre 1919; Vittorio, il 3 febbraio 1925; Pietro, il 3 luglio 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: MAROLLA.

(8899)

N. 178 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Orbanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Orbanich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e di Maria Orbanich, nato a Gimino il 3 dicembre 1900 e abitante a Villa Puttini di Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Trost Anna di Biagio e di Morosin Maria, nata a Villa Corilli, il 13 giugno 1908, ed ai figli, nati a Villa Puttini: Anna, il 7 aprile 1927; Giovanni, il 4 marzo 1929; Maria, il 5 luglio 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8900)

N. 177 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Orbanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Orbanich Giovanni, figlio del fu Martino e di Lucia Pamich, nato a Villa Dobranzi di Canfanaro il 2 giugno 1904 e abitante a Villa Puttini di Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pamich Maria di Antonio, nata a Villa Dobranzi il 14 marzo 1904, ed alla figlia Maria, nata a Villa Dobranzi il 14 gennaio 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8901)

N. 180 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Oravich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Oravich Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Maria Madrussan, nato a Barbana il 27 agosto 1879 e abitante a Vareschi Grande di Dignano n. 95, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Oravi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Varesco Fosca fu Giovanni e di Maria Persuco, nata a Carnizza il 12 aprile 1885 ed ai figli, nati a Carnizza: Natale, il 3 luglio 1910; Eufemia, il 14 febbraio 1915; Zarica, il 10 luglio 1919; Giuseppe, il 24 marzo 1923; Gabriele, il 19 settembre 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8902)

N. 189 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Orlich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Orlich Giuseppe, figlio del fu Simone e della fu Bersich Caterina, nato a Dignano d'Istria il 16 marzo 1865, e abitante a Dignano d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Orlini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bancovich Maria fu Antonio e di Maria Duplich, nata a Dignano l'8 ottobre 1869 ed al figlio Giovanni, nato a Dignano d'Istria il 14 luglio 1894, alla nuora Eufemia Bancovich fu Marco e di Oliva Butcovich moglie di Orlich Giovanni, nata a Dignano d'Istria il 15 maggio 1895 ed ai nipoti figli di Giovanni Orlich e di Eufemia Bancovich, nati a Dignano d'Istria: Giovanni, l'8 agosto 1912; Maria, l'8 maggio 1915; Pietro, il 5 agosto 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8903)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 14 gennaio 1935-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Pietro de Stefano, console onorario di Lituania a Napoli.

(338)

In data 19 gennaio 1935-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Alberto Mario Fontana, vice console onorario del Brasile a Trieste.

(339)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Forlì.

Con decreto Reale 31 dicembre 1934-XIII è stato prorogato al 30 giugno 1935-XIII, il termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Forlì, cav. Umberto Santucci.

(350)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 101.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 446 — Data: 17 giugno 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Pascarelli Giuseppe fu Antonio per conto di Marrano Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 30, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1926

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di resituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, addì 5 gennaio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: Ciarrocca.

(67)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 28.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 febbraio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.85
Inghilterra (Sterlina)	57.70
Francia (Franco)	77.40
Svizzera (Franco)	379.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.02
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.7425
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.84
Cecoslovacchia (Corona)	49.15
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.62
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.91
Olanda (Fiorino)	7.945
Polonia (Zloty)	221.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.27
Svezia (Corona)	2.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	83.025
Id. 3,50 % (1902)	81.45
Id. 3 % lordo	60.70
Prestito Conversione 3,50 %	81.425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.575
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.70
Id. id. 5 % id. 1941	104.90
Id. id. 4 % id. 1943	99.50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*) **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 29.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % » » » »	488540 488541 488542 488543 488544	31,50 31,50 31,50 31,50 31,50	Tamburi *Antonio* fu Giuseppe, dom. a San Basile (Cosenza) ipotecata.	Tamburi *Francescantonio-Antonio* fu Giuseppe, dom. a S. Basile (Cosenza), ipotecata.
»	48295	77 —	Predasso *Caterina-Maddalena* fu Giacomo, moglie di Bailo Luigi, dom. a Novi Ligure (Alessandria).	Predasso *Maddalena-Cattarina* fu Giacomo moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	151846	350 —	Bionaz Roberto-Abele e Roggero-Flaviano di Claudio, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dai coniugi Bionaz Claudio e Poinsard Leopoldina, dom. in Aosta (Torino); con usufrutto vitalizio a Bionaz Claudio fu *Urbano*.	Intestata come contro; con usufrutto a Bionaz Claudio fu *Giovanni-Urbano*.
3,50 %	344986	70 —	Baldi Teresa fu Giuseppe, moglie di *Insoragna* Francesco; con usufrutto vitalizio a Monti Alessandra fu Pietro, ved. di Baldi Giuseppe.	Baldi Teresa fu Giuseppe moglie di *Saragna* Francesco; con usufrutto come contro.
» » » »	232399 232400 232401 232402	231 — 231 — 231 — 7 —	Chiumarulo Rosa, Chiumarulo Gazia, Chiumarulo Teresa, Chiumarulo Rosa, Grazia e Teresa } di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Bari; con usuf. vitalizio a Ranieri Francesca fu Michele, nubile, dom. a Bari.	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Ranieri Francesca fu Michele, *vedova di Nitti Antonio*, dom. a Bari.
» »	276362 424667	21 — 315 —	Ukmar *Luigia* di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Trieste.	Ukmar *Maria* di Luigi, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % »	382983 382984	400 — 400 —	Botto Giorgio, Botto Emilio } di Michele, dom. a Caregli (Genova); con usufrutto vitalizio a Morelli Ester *fu Daniele*, ved. di Botto Giuseppe, dom. a Milano.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Morelli Ester, ved. di Botto Giuseppe, dom. a Milano.
3,50 %	219513	875 —	Pentasuglia Lorenza fu Giovanni, nubile, dom. a New York.	Pentasuglia Lorenza fu Giovanni, *moglie di Sabbatelli* o *Sabatelli* Pasquale, dom. a New York.
»	143590	406 —	*De Dominici* Caterina-Maria-Teresa fu *Antonio*, moglie di Sorrel *Alessandro*, dom. a Boccioleto (Novara).	*De Dominicis* Caterina-Maria-Teresa fu *Giuseppe-Antonio, ved. in prime nozze di Wirt Giuseppe* e moglie di Sorrel *Vittorio-Alessandro*, dom. come contro.
»	63759	42 —	*Agnese* Martino fu Ignazio, dom. a Bono (Sardegna), ipotecata.	*Agnesa* Martino fu Ignazio, dom. come contro, ipotecata.
»	200133	150,50	di Giulio Alessandro, Maria e *Fernando* fu Tommaso, minori sotto la p. p. della madre Fusco Francesca Amalia di Antonio, dom. a Roma.	di Giulio Alessandro, Maria e *Fernanda* fu Tommaso, minori ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 %	168088	42 —	Monacelli Teresa fu Paolino, *nubile*, dom. a Roma; con usufrutto vitalizio a Monacelli Irene fu Paolino, nubile, dom. a Vasto (Chieti).	Monacelli Teresa fu Paolino, *moglie di* Rosato Nicola, dom. a Roma, con usufrutto come contro.
Cons. 5 %	550602	465 —	Cima Attilia fu Romolo, moglie di Somasca Nino, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a *Biuglio* Lucia di Giuseppe, ved. di Cima Romolo, dom. a Milano.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Benaglio* Lucia di Giuseppe, ved. ecc. come contro.
3,50 % »	139026 33983	1253 — 50 —	Ceccato Gaetano fu *Bartolomeo*, dom. a Cordignano (Treviso).	Ceccato Gaetano fu *Bartolo*, dom. come contro.
»	569010	175 —	Barnaba *Giovanni* di *Leonardo*, dom. a Monopoli (Bari).	Barnaba *Giambattista* di *Lonardo*, dom. come contro.
» » »	329472 329473 329474	35 — 35 — 35 —	Ginocchio Ester di Giuseppe, moglie di Ghiringhelli Ignazio, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Ginocchio Ester fu Agostino ved. di Sanfelice Francesco e Cademartori *Clemente* fu Luigi, nubile, dom. a Genova, congiuntamente e cumulativamente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Ginocchio Ester fu Agostino ved. di Sanfelice Francesco e Cademartori *Maria-Clementina* fu Luigi, nubile, ecc. come contro.
»	329475	35 —	Ginocchio Erminia fu Enrico, nubile, dom. a Genova; con usufrutto vital. come la precedente	Intestata come contro e con usufrutto vitalizio come la precedente.
Cons. 5 %	28379	20 —	Calveri *Clara* di *Antonio*, nubile, dom. a New York.	Calveri *Carla* di *Antonino*, nubile dom. a New York.
3,50 %	3348	10,50	Valsecchi *Giovannina* fu Carlo, ved. di Bazzoni Giuseppe fu Cristoforo, dom. a Lezzeno (Como).	Valsecchi *Emilia-Giovanna* fu Carlo, ved. ecc. come contro.
»	108600	154 —	Mondelli *Adolfina* nubile, maggiorenne del fu Pietro, dom. a Menaggio (Como).	Mondelli *Amalia-Adolfina*, maggiorenne fu Pietro, dom. come contro.
»	179423	1855 —	Piantino Angelo fu *Luigi*, dom. a Flecchia (Novara).	Piantino Angelo fu *Pietro*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 26 gennaio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(318)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.